

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1277

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BRANDI

Presentata il 23 aprile 1964

**Modifica dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46,
sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 15 febbraio 1958, n. 46, all'articolo 11 dispone che: « la vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo, ha diritto alla pensione di reversibilità, quando il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione del servizio.

Ha inoltre diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato a condizione che il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole anche se postuma.

Il limite di 72 anni di cui al precedente comma è elevato a 75 per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, ferme restando le altre condizioni previste dal comma stesso ».

La norma è quanto mai equa, in quanto diretta ad evitare speculazioni. Il legislatore, però, non ha tenuto presente la particolare situazione in cui trovansi i mutilati ed invalidi di guerra, i quali hanno bisogno, più di ogni altro, di aiuto ed assistenza e non possono pertanto affidarsi sempre a persona della stessa età, sicché non appare giusto che la

reversibilità abbia luogo solo quando fra i due coniugi esista la differenza di età indicata dalla legge.

Per ragioni umanitarie e di giustizia da tale differenza si dovrebbe prescindere, quando il mutilato e l'invalido di guerra fosse titolare di pensione privilegiata ordinaria. Si tenga presente che, per siffatti casi, il legislatore ha elevato i limiti di età stabiliti per contrarre matrimonio da 72 a 75 anni: a maggior ragione si dovrebbe rendere inoperante la clausola dei venti anni di differenza fra i coniugi, quando il dipendente statale, oltre ad essere invalido per causa di servizio e, quindi, titolare di pensione privilegiata ordinaria, sia anche mutilato o invalido diguerra e pertanto titolare di pensione di guerra.

Il maggior onere finanziario derivante allo Stato per la concessione del beneficio è irrilevante e tale, comunque, che rientrerebbe nei limiti dello stanziamento di bilancio, trattandosi di poche unità.

In considerazione delle benemerienze acquisite da tali persone, che oggi vivono in continuo preoccupante pensiero per il domani delle loro compagne (le quali, dopo aver curato ed assistito per lunghi anni il proprio coniuge, si verrebbero a trovare nella miseria dopo la loro morte) si è ritenuto opportuno presentare la seguente proposta di legge, che sottopongo alla vostra attenzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La norma di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, relativa alla differenza di età tra i coniugi, non si applica qualora il dipendente civile impiegato o salariato di ruolo sia, oltre che titolare di pensione privilegiata ordinaria, mutilato o invalido di guerra.